

REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai magistrati

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------|
| Presidente di Sezione | Raffaele del Grosso | Presidente |
| Consigliere | Luca Fazio, | Relatore |
| Consigliere | Stefania Petrucci | |
| Primo Referendario | Chiara Vetro | |
| Primo Referendario | Marco Di Marco | |
| Referendario | Rossana De Corato | |

A seguito delle Camere di consiglio del 28 novembre e del 19 dicembre 2013 ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n. 24324 del 12 novembre 2013, formulata dal Sindaco del Comune di Ugento (LE) pervenuta a mezzo pec alla Segreteria della Sezione in data 13 novembre 2013 al prot. n. 3105.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Viste le ordinanze presidenziali n. 73/13 del 14 novembre 2013 e 80/13 del 29 novembre 2013 con cui la Sezione è stata convocata, rispettivamente, per le date del 28 novembre 2013 e 19 dicembre 2013;

Udito nella camera di consiglio il relatore, Cons. Luca Fazio;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Ugento (LE) ha sollecitato un parere in merito alla possibilità di effettuare determinate tipologie di spesa, alla luce dell'art. 6, commi 8 e 9, della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del DL 31 maggio 2010, n. 78 (divieto assoluto di spese per sponsorizzazioni, divieto di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità), dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (limiti quantitativi alle spese di personale) e dell'art. 76, comma 7, della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del DL 25 giugno 2008, n. 112 (divieto assoluto di assunzione di personale per gli enti soggetti al patto di stabilità nei quali l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è pari o superiore al 50% o, in caso di percentuale inferiore, divieto di assunzione di personale qualora la spesa sia superiore al 40% di quella corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente).

In particolare, si chiede se rientrino tra le spese contemplate dalle citate disposizioni della legge 122/2010 le seguenti:

- realizzazione di progetti di scambio culturale con Paesi appartenenti all'UE finanziati in parte rilevante con finanziamenti a valere su bandi comunitari che finanziano una parte pari a circa il 60% del costo e

che rimettano la parte residua del costo a carico degli enti finanziati, ove i predetti progetti, che si concretizzano in iniziative di ospitalità in favore di cittadini di Paesi appartenenti all'UE, siano realizzati dal Comune con il supporto logistico degli enti pro-loco ai quali il Comune stesso, beneficiario di finanziamenti comunitari, corrisponde la spesa per il supporto ricevuto dagli stessi enti pro-loco, in misura pari alla quota parte di cofinanziamento che rimane a carico del Comune stesso;

- realizzazione di giornate dell'anziano finalizzate a creare occasioni di socializzazione e svago per contrastare il rischio di emarginazione sociale delle predette fasce di soggetti potenzialmente "più deboli", attraverso la realizzazione di escursioni guidate e consumazioni di pasti collettivi, con contribuzione in minima quota da parte dei soggetti partecipanti;

- elargizione di contributi economici in favore della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri per la realizzazione di opere dedicate alla commemorazione del secondo centenario dell'Arma;

- elargizione con cadenza annuale e ricorrente di contributi economici in favore di associazioni per la promozione musicale locale ed, in particolare, per l'istituzione di un corpo bandistico, per la realizzazione di concerti e manifestazioni bandistico-musicali in occasione delle principali ricorrenze civili, per la conduzione di corsi formativi e di approfondimento musicale liberamente accessibili, senza limiti di età e per l'autonoma promozione ed organizzazione di incontri musicali liberamente fruibili dalla cittadinanza;

- elargizione di contributi economici in favore di Croce Rossa Italiana per la realizzazione del progetto Taxi Sociale rivolto prioritariamente a cittadini residenti parzialmente autosufficienti trasportabili con mezzo non attrezzato per inabili non deambulanti, il quale prevede che il Comune procuri, per il tramite di aziende private, la disponibilità, in favore della Croce Rossa Italiana locale, di un mezzo per lo svolgimento del predetto

servizio e che la stessa Croce Rossa si occupi della gestione del servizio stesso con proprio personale;

- realizzazione, da parte del Comune, con spese a proprio carico, di addobbi e luminarie per le principali vie cittadine, in occasione delle festività natalizie.

Si chiede, infine, se rientrino nel computo della spesa di personale ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e dell'art. 76, comma 7, della legge 133/2008 le somme impegnate a titolo di contributi previdenziali omessi (salvo conguaglio all'atto del ricalcolo puntuale dei periodi di riferimento e conseguente riconciliazione con gli estratti conti retributivi dell'ente di previdenza) relativi a personale assunto a tempo determinato/indeterminato in annualità anche poco recenti e, pertanto, inerenti a periodi contributivi arretrati, rispetto ai quali vi siano richieste di regolarizzazione da parte dei soggetti interessati.

Considerato in

DIRITTO

1. Profili di ricevibilità e ammissibilità

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della L. 05 giugno 2003, n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco, che è organo rappresentativo dell'Ente, e, pertanto, legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18 ottobre

2001, n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l'art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12 maggio 2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26 ottobre 2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

La Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17 novembre 2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D. L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, condividendo l'orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, hanno affermato che la nozione di *"contabilità pubblica"* strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la

disciplina del patrimonio, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che *il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.*

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

Ad avviso del Collegio, il quesito sottoposto dal Sindaco del Comune di Ugento rientra nell'alveo della contabilità pubblica poiché incentrato su disposizioni di finanza pubblica dettate dalle leggi 296/2006, 133/2008 e 123/2010, che impongono specifici obblighi di contenimento delle spese di personale e delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni. Tuttavia, rilevato che la prima parte del quesito, riguardante i vincoli sulle spesi di rappresentanza e le sponsorizzazioni, presenta un'elencazione di svariate fattispecie specifiche e considerato che ricorrono gli estremi per rendere il parere secondo principi di generalità ed astrattezza, si richiamano integralmente i contenuti del [parere n. 54/PAR/2013 del 14 marzo 2013](#) reso da questa Sezione al Comune istante su analogo oggetto.

2. Merito

Per quanto concerne la seconda parte del quesito, occorre premettere che ai fini del calcolo delle spese di personale rileva la fase dell'impegno e non del pagamento.

Il Collegio ritiene che le spese impegnate nell'esercizio corrente per fare fronte ad oneri di contribuzione previdenziale il cui versamento è stato omissso nel passato, debbano essere imputati all'esercizio in cui sono assunti gli impegni contabili.

Difatti, la nozione di spesa di personale considerata dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, alla quale implicitamente si riferisce anche quella oggetto della norma del DL 78/2010, comprende gli oneri riflessi, tra i quali quelli previdenziali.

Quando la norma ha inteso escludere componenti, come gli oneri legati ai rinnovi contrattuali, che, pur realizzandosi contabilmente nell'esercizio di riferimento, discendono da dinamiche incrementali imprevedibili, lo ha fatto espressamente.

Nella fattispecie, inoltre, l'imputazione contabile all'esercizio attuale non deriva nella sostanza da eventi indipendenti dalla volontà dell'ente, bensì da un comportamento omissivo, l'omesso versamento degli oneri previdenziali, al Comune astrattamente imputabile e dai cui effetti non può esimersi.

La Sezione è consapevole che siffatto orientamento comporta una distorsione nel calcolo comparativo con le spese affrontate nell'esercizio finanziario che funge da parametro, con l'effetto di vanificare l'effettività delle politiche di contenimento della spesa eventualmente assunte dall'ente locale nel recente periodo.

Pertanto, il Collegio ritiene che detta componente della spesa del personale debba essere imputata all'esercizio attuale di assunzione dell'impegno, e non agli esercizi pregressi nei quali sono scaduti gli obblighi di pagamento, senza che sia stato assunto in essi l'impegno corrispondente.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Corte.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Ugento (LE).

Così deliberato in Bari, nelle Camera di Consiglio del 28 novembre e 19 dicembre 2013.

Il Relatore
F.to Luca Fazio

Il Presidente
F.to Raffaele Del Grosso

Depositata in Segreteria il 8 gennaio 2014
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo